

[REDACTED]

Sent. 3867/06  
Rep. 2747/06



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa M.L. Padova nella causa iscritta al n.55366/02 R.G., avente ad oggetto una domanda di reintegra bel possesso e risarcimento danni promossa da

[REDACTED], con gli avv. V. [REDACTED] e [REDACTED] del Foro di Milano  
**- ATTRICE -**

**CONTRO**

[REDACTED], con gli avv. [REDACTED]  
**- CONVENUTA -**

all'udienza ex art.281 sexies cpc del 28.03.06, previa discussione orale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA  
P. Q. M.**

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta le domande svolte dall'attrice e la condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in € [REDACTED] per spese, €

██████████ per diritti ed € ██████████ per onorari, oltre accessori di legge.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art.1168 c.c. e 703 cpc la ██████████ ha chiesto di essere reintegrata nella detenzione del cantiere meglio individuato in ricorso, essendone stata spogliata ad opera della resistente, che aveva provveduto alla sostituzione del lucchetto di chiusura apposto all'accesso dello stesso.

Tra le parti documentalmente risulta essere stato stipulato il contratto di subappalto datato 28.01.2002, prodotto dalla stessa ricorrente. In esso all'art.2 recante l'intitolazione "oggetto del subappalto" si legge testualmente che "██████████ affida in subappalto alla ██████████ (cioè alla ██████████ i lavori relativi alla parte impiantistica elettrica ...)". Dunque il testo negoziale conferma il contenuto e la portata dell'impegno assunto dalla ricorrente nell'ambito del cantiere oggetto di ricorso. Ne consegue la conferma delle considerazioni ampiamente svolte nell'ordinanza interinale 11/13 gennaio 2003 sull'insussistenza delle condizioni per poter ipotizzare l'esistenza di una detenzione del cantiere in capo all'odierna attrice. In particolare vale la pena richiamare quanto si è già scritto in detto provvedimento circa l'assunzione - da parte di ██████████ - di un impegno contrattuale che costituisce unicamente una componente del più ampio intervento di ristrutturazione e trasformazione dell'immobile, assunto da ██████████. D'altro canto il diverso assunto sostenuto dall'attrice e per il quale essa avrebbe avuto l'incarico di provvedere direttamente al compimento dell'intero progetto di ristrutturazione è contraddetto per tabulas non solo dal testo contrattuale in atti, ma anche dalla documentata presenza in cantiere di altri soggetti terzi, vale a dire di altre imprese incaricate del compimento di specifici interventi

destinati ad inserirsi in maniera coordinata al fine della realizzazione del progetto di trasformazione in "██████████".

In tale contesto diviene irrilevante ai fini del decidere (e dunque in relazione al solo profilo che interessa e rappresentato dalla configurabilità nella specie di un rapporto di detenzione qualificata del cantiere da parte di ██████████) la circostanza che in corso d'opera ██████████ possa avere affidato all'attrice ulteriori specifici interventi, che si pongono come mere integrazioni rispetto al rapporto originario e non ne modificano la natura.

Né, infine, l'eventuale affidamento del cantiere in custodia sarebbe circostanza di per sé idonea a fondare la pretesa detenzione qualificata, posto che il custode non possiede per sé, ma nell'interesse del conferente.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte non appaiono pertanto concludenti le circostanze dedotte a prova da ██████████.

Conseguentemente le domande svolte dall'attrice vanno rigettate siccome infondate.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

Milano, 28.03.06.

Il Giudice

*U. L. Padova*

